

Studio Legale

LAGONEGRO & ROMANO

Amministrativo - Civile - Tributario

Magistrature Superiori

Avv. Anna Lagonegro

Avv. Claudio Romano - Media Conciliatore

Dott.ssa Chiara Leone

Roma, 20 marzo 2013

Alla
Regione Lazio
in persona del Presidente p.t.
della Giunta Regionale
dott. Nicola Zingaretti
Via Cristoforo Colombo, n° 212
00145 Roma

Alla
Regione Lazio
Assessore Infrastrutture e LL.PP.
Mobilità e Trasporti
Via Capitan Bavastro, n° 108
00154 - ROMA

Alla
Regione Lazio
Dipartimento Istituz. e Territorio
Via Rosa Raimondi Garibaldi, n° 7
00145 - ROMA

Alla
Regione Lazio
Direzione Regionale Infrastrutture
Via Capitan Bavastro, n° 108
00154 - ROMA

Alla
Regione Lazio
Area Genio Civile di Roma
Presidente e Componenti
Commissione Sismica
Via Capitan Bavastro, n° 108
00154 - ROMA

Alla
Regione Lazio
Area Genio Civile di Frosinone
Presidente e Componenti
Commissione Sismica
Viale Mazzini, n° 133
03100 - FROSINONE



Alla
Regione Lazio
Area Genio Civile di Latina
Presidente e Componenti
Commissione Sismica
Piazza del Popolo, n° 5
04100 - LATINA

Alla
Regione Lazio
Area Genio Civile di Rieti
Presidente e Componenti
Commissione Sismica
Via Flavio Sabino, n° 27
02100 - RIETI

Alla
Regione Lazio
Area Genio Civile di Viterbo
Presidente e Componenti
Commissione Sismica
Via Marconi, n° 29
01100 - VITERBO

Alla
Regione Lazio
Area Genio Civile di Cassino
Presidente e Componenti
Commissione Sismica
Via E. De Nicola, n° 79
03043 - CASSINO (FR)

E p.c. Al
Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici
Responsabile I^a Divisione Tecnica
dott. ing. Antonio Lucchese
c/o Ministero Infrastrutture
Via Nomentana, n° 2
00161 - ROMA



Al
**Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici**
in persona del Presidente p.t.
Prof. arch. Francesco Karrer
Via Nomentana, n° 2
00161 – ROMA

Al **Consiglio Nazionale dei Geologi**
in persona del Presidente p.t.
dott. geol. Gian Vito Graziano
Via Vittoria Colonna, n° 40
00193 - Roma

Anticipata via PEC cng@epap.sicurezzapostale.it

All'Ordine Regionale
dei Geologi del Lazio
in persona del Presidente p.t.
dott. geol. Roberto Troncarelli
Via Flaminia, n° 43
00196 – ROMA

Anticipata via PEC ordinegeologilazio@epap.sicurezzapostale.it

All'Ordine Regionale
dei Geologi dell'Umbria
in persona del Presidente p.t.
dott. geol. Oliviero Lolli
Via Martiri dei Lager, n° 58
06128 - PERUGIA

Anticipata via PEC geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it

All'Ordine Regionale
dei Geologi Abruzzo
in persona del Presidente p.t.
dott. geol. Nicola Tullo
Piazza Ettore Troilo, n° 27
65127 - Pescara

Anticipata via PEC geologiabruzzo@arubapec.it

Raccomandate 1

Oggetto: Nota datata 10.01.2013 di ditte autorizzate avente ad oggetto applicazione della seguente normativa: art. 59 del D.P.R. 380/2001 - D.M. 14.04.2008 - Regolamento Regione Lazio n° 2 del 2012. Controdeduzioni; invito-diffida; invito.

I geologi dottori Andrea Banchelli, Sante Camilli, Giorgio Ercole, Claudio Bernabei, Matteo Carrozzoni, Massimo Colarieti, Luca Costantini, Valerio De Angelis, Rosa Maria Di Maggio, Domenico Ferretti, Stefano Fiori, Lucia Fortini, Davide Fusi, Leonardo Maria Giannini, Matteo Pelorosso, Cristiano Rinaldi, Lorenzo Sani, Luca Santucci ed Angelo Spaziani, tutti liberi professionisti iscritti agli Ordini Regionali del Lazio, dell'Umbria e dell'Abruzzo, hanno avuto notizia della nota in oggetto inoltrata da alcune ditte autorizzate alla Regione Lazio nelle sedi in indirizzo e, per conoscenza, al Responsabile della I^a Divisione Tecnica del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Nella nota si riporta una interpretazione della normativa attinente l'esecuzione e la certificazione delle indagini geotecniche *in situ* inesatta e fuorviante, con conseguente pregiudizio e danno per la categoria professionale dei geologi liberi professionisti. Ne è quindi derivata la necessità di rappresentare all'Ente locale il legittimo quadro normativo di riferimento della questione posta dalle ditte autorizzate. Al riguardo si è conferito incarico allo scrivente Studio legale di evidenziare, dedurre e chiedere quanto segue per conto e nell'interesse dei geologi dottori Banchelli, Camilli, Ercole, Bernabei, Carrozzoni, Colarieti, Costantini, De Angelis, Di Maggio, Ferretti, Fiori, Fortini, Fusi, Giannini, Pelorosso, Rinaldi, Sani, Santucci e Spaziani.

Nella nota del 10 gennaio u.s. le ditte esponenti, dichiarando di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero Infrastrutture e Trasporti per l'esecuzione delle indagini geotecniche *in situ* ex art. 59 D.P.R. 380/2001 da porre a corredo dei progetti presentati agli Uffici del Genio Civile, diffidano la Regione a ritenere idonei, ai fini del rilascio delle autorizzazioni sismiche, esclusivamente i progetti corredati da indagini geotecniche *in situ* eseguite e certificate da ditte autorizzate.

La diffida si fonda sull'erroneo presupposto che le indagini geotecniche *in situ*, a supporto di progetti per costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in zona sismica possano essere effettuate, ai sensi del paragrafo 6.2.2. del D.M. 14.01.2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni), esclusivamente da laboratori autorizzati. Viene, inoltre, dedotto che la normativa di cui al citato decreto ministeriale risulterebbe richiamata dall'art. 2 del Regolamento n° 2/2012 della Regione Lazio e si fa anche riferimento ad una nota del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dell'ottobre del 2012, al fine di dirimere dubbi interpretativi circa l'applicazione della normativa. Si conclude, poi, asserendo che solo l'utilizzazione di indagini geotecniche *in situ* eseguite e certificate da laboratori autorizzati possa fornire la garanzia di prevenzione del rischio sismico e, quindi, tutelare la sicurezza e la pubblica incolumità.

Di contro, devesi rilevare.

1. Art. 59 del D.P.R. 380/2001, testo vigente.

L'art. 59 del D.P.R. 380/2001, nel testo vigente, prevede che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti possa autorizzare laboratori ad eseguire e certificare "prove sui materiali da costruzione" e "prove di laboratorio su terre e rocce". Già dalla sola e semplice lettura della norma in vigore non risulta, dunque, alcun riferimento ad autorizzazioni per l'esecuzione e la certificazione di indagini geotecniche *in situ*.

Ad ulteriore conferma che il regime autorizzatorio non si estende alle suddette indagini geotecniche *in situ* si rileva come, con decreto legge d'urgenza poi **non convertito sul punto**, si sia proposto di modificare l'art. 59 del D.P.R. 380/2001. Il comma 3 dell'art. 7 del D.L. 22.06.2012, n° 83, infatti, aveva introdotto la facoltà, per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di autorizzare, con proprio decreto, laboratori ad effettuare "indagini geotecniche in sito, compresi il prelievo dei campioni e le prove in sito". Nel testo di conversione del decreto legge - legge 7.08.2012, n° 134 - tale integrazione del regime autorizzatorio, con riguardo alle "indagini geotecniche in sito, compresi il prelievo dei campioni e le prove in sito", non è stata, però, recepita anche in virtù della sussistenza di specifica normativa regolante tale attività quale prestazione di competenza dei geologi liberi professionisti (legge 112/1963 e D.P.R. 328/2001, di cui *infra*). La circostanza che il legislatore abbia sentito l'esigenza di proporre modifiche della norma nel senso esposto sta a significare che, atteso il difetto di recepimento in sede di conversione, non risulta ora necessaria l'autorizzazione per l'esecuzione delle "indagini geotecniche in sito, compresi il prelievo dei campioni e le prove in sito", così come non era necessaria in precedenza.

2. Paragrafo 6.2.2. del D.M. 14.01.2008

Il paragrafo 6.2.2. delle Norme Tecniche sulle Costruzioni (D.M. 14.01.2008) stabilisce che "le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380. I laboratori su indicati fanno parte dell'elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture". Al riguardo si evidenzia in primis come **risulti dirimente che i laboratori autorizzati di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001**, per quanto esposto al precedente punto "1", non abbiano ad oggetto l'esecuzione e la certificazione delle indagini geotecniche *in situ*.

Ad abundantiam devesi ulteriormente rilevare.

2.a. Prevalenza delle norme primarie e regolamenti governativi sul decreto ministeriale.

Il D.M. 14.01.2008 deve essere interpretato, come ogni norma dell'ordinamento, alla luce del principio della gerarchia delle fonti. Ne deriva che le Norme Tecniche per le Costruzioni, approvate con decreto ministeriale, non solo non possono interferire sulle

competenze professionali dei geologi stabilite da norme di rango primario, quale ad esempio la legge 112/1963 (*"Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo"*), ma neppure possono entrare in contrasto con regolamenti governativi, quale il D.P.R. 328/2001 (*"Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"* - tra le quali quella di geologo). Ferma infatti la gerarchia delle fonti, secondo cui una fonte di rango secondario (decreto ministeriale) non può derogare ad una di rango primario (legge), sussiste inoltre una *"microgerarchia"*, disciplinata dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2 delle preleggi e dell'art. 17, comma 2 della legge 400/1988, in applicazione della quale **i regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle contenute nei regolamenti governativi**. Ne consegue che un decreto ministeriale (D.M. 14.01.2008) non può porsi in contrasto, o comunque derogare, ad un decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R. 328/2001).

Pertanto che le competenze del geologo, sia in materia geologica che geotecnica, non possano subire alcuna restrizione per effetto dell'applicazione del D.M. 14.01.2008, lo ha statuito anche la sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione III^a del 17.12.2008/25.05.2009, n° 5231, emanata a seguito di ricorso avverso le NTC, così pronunciandosi: *"le norme primarie e secondarie disciplinanti il settore dei lavori pubblici o richiedenti determinate attività conoscitive di competenza esclusiva dei geologi sono comunque destinate ad applicarsi secondo il loro disposto, sia per effetto dell'ampio richiamo contenuto nelle stesse NTC, sia in virtù del principio di gerarchia delle fonti, tenuto conto, in particolare da quest'ultimo punto di vista, della naturale prevalenza di disposizioni di legge su disposizioni regolamentari incidenti sulla medesima materia"*.

Le norme primarie richiedenti determinate attività conoscitive di competenza esclusiva dei geologi, quindi, sono comunque destinate ad applicarsi secondo il loro disposto, sia per effetto dell'ampio richiamo contenuto nelle stesse Norme Tecniche, sia in virtù del **principio di gerarchia delle fonti**, data la **naturale prevalenza di disposizioni di legge su disposizioni regolamentari incidenti sulla medesima materia**. Al riguardo sempre la citata sentenza T.A.R. Lazio n° 5231/2009 rileva come il principio valga anche *"per le disposizioni del D. Lgs. n° 163/2006, riguardanti e postulanti specifiche acquisizioni e determinate componenti conoscitive attribuibili, nelle varie fasi della progettazione, alla professionalità geologica. Esse non potranno, invero, non applicarsi, anche in presenza e vigenza delle contestate NTC"*.

2.b. Violazione del principio costituzionale della libera iniziativa economica

La previsione obbligatoria di esecuzione e certificazione delle indagini e delle prove geotecniche presso i laboratori, sia ufficiali che autorizzati (le Norme Tecniche si riferiscono infatti sia ai laboratori di cui al comma 1, che ai laboratori di cui al comma 2 dell'art. 59), contiene in sé una **limitazione della libera iniziativa economica**. Infatti viene previsto un obbligo di esecuzione e certificazione nell'ambito dell'articolazione del progetto che prima non sussisteva, così incidendo sulla libera iniziativa economica e

determinando un settore di attività esclusiva per i laboratori. Tale previsione deve, pertanto, ritenersi viziata per violazione del disposto di cui all'art. 41 della Costituzione. In tal senso si è espresso il T.A.R. Lazio, Sezione III^a, con sentenza del 27.10.2007/18.02.2008, n° 1422 (...*“una compressione dell'attività imprenditoriale deve essere sorretta da una scelta del legislatore, che ne fissi con precisione i limiti ed i contorni con atto di formazione primario, non essendo possibile, né legittimo che ciò avvenga con atto regolamentare o addirittura con circolare amministrativa”*).

2.c. Violazione del D.P.R. 380/2001

Sotto altro profilo il decreto ministeriale 14.01.2008 appare violare la stessa legge di riferimento, ed in particolare l'art. 52 del Testo Unico di cui al D.P.R. 380/2001, per aver **introdotto una norma di tipo prescrittivo** in un contesto normativo che, per legge, doveva essere **di tipo prestazionale**. Infatti l'art. 52 D.P.R. 380/2001 statuisce testualmente che *“... le Norme Tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi ... definiscono: a); b); c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature; d).....”*.

La norma primaria di riferimento prescrive, dunque, che le Norme Tecniche definiscano le *“indagini sui terreni e sulle rocce ...”*, mentre il decreto ministeriale di approvazione delle Norme Tecniche (norma secondaria rispetto al Testo Unico ed emanata in attuazione di quanto disposto dal medesimo Testo Unico) **individua i soggetti che devono eseguire e certificare le indagini e le prove**, però in difetto di espressa previsione legislativa in tal senso. Anche sotto questo profilo il paragrafo in esame del D.M. 14.01.2008 appare viziato per violazione di norma primaria.

In conclusione, dalla lettura combinata dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e del paragrafo 6.2.2. del D.M. 14.01.2008, deriva che **non sussiste, allo stato, una previsione normativa che legittimi l'esecuzione e la certificazione delle indagini geotecniche esclusivamente da parte di laboratori/ditte autorizzate**.

3. Regolamento della Regione Lazio del 7 febbraio 2012, n° 2, art. 2

Con riguardo all'art. 2 del Regolamento della Regione Lazio del 7 febbraio 2012, n° 2, si rileva come **non sussista il richiamo al paragrafo 6.2.2. del D.M. 14.01.2008** riferito nella nota dalle ditte esponenti. Infatti la norma stabilisce la preventiva acquisizione dall'autorizzazione sismica per costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni nelle zone sismiche del territorio della Regione e le modalità di redazione della domanda di autorizzazione, con l'elenco degli elaborati da allegare (relazione geologica e di

modellazione sismica e, per le opere non soggette a controllo, atto di asseverazione del progettista e di attestazione del geologo). Ne consegue il palese errore della nota sul punto.

4. Nota del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dell'ottobre 2012

Quanto alla nota del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si rileva come la stessa si fondi sull'erroneo presupposto che *“le indagini geognostiche, finalizzate ad acquisire tutti i dati eventualmente utili per la redazione della relazione geologica, sono ad esclusivo appannaggio della figura del geologo, sia come programmazione che come esecuzione”, mentre “le indagini geotecniche rientrano nell'attività di «laboratorio», nell'accezione più ampia del termine, che prevede sia le attività di prova da eseguire in situ, che le attività di prova interne del laboratorio da effettuare sui campioni prelevati” e che queste ultime siano “programmate dal progettista sulla base dei dati desunti dalla relazione geologica e finalizzate alla redazione della relazione geotecnica e quindi a fornire al progettista stesso tutti i parametri geomeccanici del terreno necessari per la progettazione ed il calcolo delle fondazioni”.*

Secondo quanto asserito nella nota del Consiglio Superiore dei LL.PP., il geologo, che cura tutta la fase propedeutica di indagine, caratterizzazione e modellazione geologica del sottosuolo dovrebbe essere escluso nella successiva fase, connessa e consequenziale, delle indagini geotecniche *in situ* ed in laboratorio, con riguardo tanto alla loro programmazione che alla loro esecuzione e certificazione ai fini della redazione del relativo elaborato (relazione geotecnica). A seguire tale *modus ragionandi* verrebbe a determinarsi una illogica ed aberrante scissione tecnica di attività strutturalmente e scientificamente correlate, in rapporto di imprescindibile reciproca coerenza, con evidenti effetti negativi sotto l'aspetto della sicurezza e del corretto inserimento dell'opera nel contesto ambientale. Ma non solo. Il geologo è compreso tra i vari specialisti-progettisti ed è progettista per le indagini geotecniche - di cui cura la programmazione, esecuzione, analisi e certificazione - e per la definizione del modello geotecnico nell'ambito della specifica relazione che è legittimato a redigere, fatte salve le esclusive competenze in materia geologica.

Occorre peraltro tener presente come la prestazione geotecnica del geologo sia finalizzata e conformati in funzione della *specifica opera e/o intervento* che deve realizzarsi in sito, così come la *specifica opera e/o intervento* dovrà conformarsi ai rilievi progettuali (definizione dei modelli geotecnici) del geologo. Ovvero il *“progetto ingegneristico”* dovrà assumere le conformazioni che la progettualità geotecnica del geologo - modulata in rapporto specifico con l'opera e/o l'intervento da realizzare - gli impongono. L'attività geotecnica del geologo è integrata ed immedesimata nel progetto del quale condivide origine, realizzazione e rischi. Ne consegue come la figura del *“progettista”* in relazione alla responsabilità della definizione del piano delle indagini, alla caratterizzazione ed alla modellazione geotecnica possa coincidere tanto con quella del geologo che con quella dell'ingegnere. Di contro, interpretare - come effettuato dal Consiglio Superiore LL.PP. - la figura del *“progettista”* escludendo a priori la

professionalità geologica, comporterebbe una patente violazione della normativa sulle competenze professionali. Infatti **la competenza del geologo ad eseguire e certificare le indagini geotecniche in situ**, anche avvalendosi direttamente di strumentazioni di laboratorio ed apparecchiature, nonché a programmare e progettare tali indagini e poi ad elaborare i parametri geotecnici desunti ai fini della loro certificazione, **deriva dal contesto normativo sulle competenze professionali. E precisamente:**

- *legge 3.02.1963, n° 112*, recante “Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo” che, all’**art. 3 lettera “b”**, contempla nell’ambito delle competenze professionali del geologo, “**le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti, canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici**”;
- *D.P.R. 5.06.2001, n° 328*, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti” - tra le quali quella di geologo - che all’**art. 41** ribadisce la competenza del geologo, non solo **nella programmazione e direzione delle indagini geotecniche in situ**, ma anche **nella loro esecuzione**. Infatti alla lettera “e” viene esplicitata la competenza in materia di “**indagini e relazione geotecnica**”; alla successiva lettera “j”, in materia di “**analisi, caratterizzazione fisicomeccanica e certificazione dei materiali geologici**”; alla lettera “o”, in materia di “**indagini e ricerche geotecniche....**”; alla lettera “r”, si riconosce “**la funzione di Direttore e Garante di laboratori geotecnici**”;
- *D.M. 18.11.1978 e s.m.i.*, recante “Tariffa per le prestazioni professionali dei geologi”, che all’**art. 26, lettera c)**, in relazione alle operazioni di cui si compone la prestazione complessiva del geologo, dispone che lo “**studio per la compilazione della relazione relativa al progetto esecutivo include: prospezione ed assistenza alle prove ed analisi in situ e in laboratorio ed accertamento della regolare esecuzione; elaborazione dei dati derivanti dalle prospezioni analisi e prove...**”; all’**art. 29**, avente a specifico oggetto “**Analisi e Prove**”, si stabilisce che “**le prestazioni del geologo per l’esecuzione di prove geotecniche, geopedologiche e geochimiche sono compensate come segue: a) prove in situ: a vacazione con le modalità e tariffe di cui al capo II del presente tariffario; b) prove in laboratorio: a percentuale in ragione del 10% del costo della singola prova**”.

Dal contesto normativo sopra riportato deriva, dunque, la **competenza del geologo libero professionista in materia di esecuzione e certificazione delle indagini geotecniche in situ**: l’opera del professionista geologo è indefettibile e consiste nella progettazione ed esecuzione delle indagini geotecniche in situ; nell’analisi dei parametri geotecnici desunti, nel loro conseguente esame ai fini dell’eventuale ripetizione e/o approfondimento delle indagini quando i dati rilevati non sono pienamente o sufficientemente convincenti. Alle

indagini deve, dunque, connettersi, l'assidua, contestuale, ma anche preventiva competenza tecnico-scientifica del geologo. È il geologo che deve scegliere le specifiche indagini da eseguire, compreso il numero necessario di verticali investigate e la loro esatta localizzazione: in questo si realizza l'**attività di programmazione, progettazione ed esecuzione delle indagini geotecniche in situ** da parte del geologo.

Sussiste, certo, il problema tecnico-scientifico della consistenza e dimensione strumentale occorrente per lo svolgimento delle indagini geotecniche *in situ*, ma la **definizione di tale consistenza non può inibire al geologo la competenza ad eseguire e soprattutto a certificare dette indagini laddove tale competenza è normativamente sussistente.**

Il geologo che intende svolgere concretamente e materialmente le indagini geotecniche assume, infatti, la dimensione strumentale adeguata all'impegno, proprio come il medico che ritiene di voler eseguire direttamente accertamenti ecografici e quant'altro si munisce della relativa e congrua strumentazione assumendosi, con la sottoscrizione dell'esame, la responsabilità professionale dell'esecuzione dello stesso che andrà ad aggiungersi alla responsabilità professionale per la diagnosi e la terapia derivanti dalle risultanze dell'esame. Così il geologo che esegua e certifichi indagini geotecniche, laddove elabori anche la relazione, si assumerà due distinte responsabilità sotto tutti i diversi profili legali: civile, penale e deontologico.

Infine, con riguardo alla specifica competenza del geologo ad effettuare le **indagini geotecniche**, si è espressa positivamente nel corso degli anni più volte la giurisdizione amministrativa, ex multis si cita l'importante sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V^a del 4 maggio 1995, n° 701, ma anche, la sentenza Consiglio di Stato, Sezione IV^a del 29 gennaio 2002, n° 491.

Né tanto meno è legittimo considerare - come effettuato dalle ditte esponenti nella nota del 10 gennaio u.s. - che la **sussistente competenza a pieno titolo del geologo nell'esecuzione e certificazione delle indagini geotecniche in situ** possa essere esclusa sul presupposto che, nell'espletamento di tali prestazioni, soltanto i laboratori autorizzati possano fornire la garanzia di prevenzione del rischio sismico e, quindi, tutelare la sicurezza e la pubblica incolumità. Infatti la **tutela della sicurezza e pubblica incolumità costituiscono, viceversa, proprio le finalità fondamentali e peculiari dell'attività professionale del geologo.**

*** **

Tutto ciò premesso, lo scrivente Studio Legale, **su espresso mandato e nell'interesse dei geologi dottori Andrea Banchelli, Sante Camilli, Giorgio Ercole, Claudio Bernabei, Matteo Carrozzoni, Massimo Colarieti, Luca Costantini, Valerio De Angelis, Rosa Maria Di Maggio, Domenico Ferretti, Stefano Fiori, Lucia Fortini, Davide Fusi, Leonardo Maria Giannini, Matteo Pelorosso, Cristiano Rinaldi, Lorenzo**



Sani, Luca Santucci ed Angelo Spaziani, nell'auspicare che gli elementi cognitivi normativi, ricognitivi giurisprudenziali e deduttivi sopra riportati possano essere di ausilio alla Regione per ritenere il progetto corredato da indagini geotecniche in situ eseguite e certificate da geologo libero professionista, idoneo e legittimo ai fini del rilascio delle autorizzazioni sismiche, rimanendo, ovviamente, a disposizione per ulteriori chiarimenti ed integrazioni anche documentali, non può esimersi dall'

INVITARE E DIFFIDARE

la Regione Lazio, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, dott. Nicola Zingaretti, nelle sue diverse articolazioni amministrative in quanto interessate, competenti e coinvolte, ad accettare progetti corredati da indagini geotecniche in situ eseguite e certificate da geologi liberi professionisti, evidenziando, nel contempo, che gli interessati, procederanno ad impugnare nelle competenti sedi quei provvedimenti ritenuti lesivi delle legittime competenze di ciascun geologo libero professionista.

Nel contempo

INVITA

il Consiglio Superiore dei LL.PP., in persona del Presidente p.t., prof. arch. Francesco Karrer, preso atto della normativa regolante la materia come sopra riportata ed esaminata, a tener conto, osservare ed applicare, nell'emanazione di circolari e/o provvedimenti volti a fornire indicazioni interpretative, della sussistenza della inderogabile e legittima competenza di ciascun geologo libero professionista ad eseguire e certificare indagini geotecniche in situ.

Salvo ogni diritto in diverso caso.

Infine, nell'espletamento del mandato conferito

INVITA

il Consiglio Nazionale dei Geologi, in persona del Presidente p.t., dott. geol. Gian Vito Graziano, l'Ordine Regionale dei Geologi del Lazio, in persona del Presidente p.t. dott. geol. Roberto Troncarelli, l'Ordine Regionale dei Geologi dell'Umbria, in persona del Presidente p.t. dott. geol. Oliviero Lolli e l'Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo, in persona del Presidente p.t. dott. geol. Nicola Tullo, cui la presente è inoltrata per doverosa conoscenza, a porre in essere ogni attività di competenza istituzionale ritenuta necessaria ed utile alla tutela dei legittimi interessi di ciascun geologo libero professionista, con riguardo alle prestazioni professionali di cui trattasi.

*** **

Si resta in attesa di riscontro da parte della Regione Lazio, formulando ogni doverosa illimitata riserva anche di ordine giurisdizionale ivi compresa azione risarcitoria.

Con osservanza.

Distinti saluti.



(Avv. Anna Lagonegro)